

Aziende in Bilico:
Il Meccanismo Russian Roulette tra Azioni e Paura
Commento a Cass. Sez. I, n. 1341/2023

Le clausole antistallo, come la "russian roulette clause", sono ritenute meritevoli di tutela nell'ordinamento giuridico italiano in quanto idonee a prevenire paralisi decisionali o gestorie, salvaguardare il progetto imprenditoriale ed evitare i costi e i tempi di complesse procedure di liquidazione societaria.

Una condizione si qualifica "meramente potestativa" – e quindi invalida ai sensi dell'art. 1355 c.c. – quando il suo adempimento dipende dal mero arbitrio della parte, privo di motivazioni serie o apprezzabili, denotando l'assenza di una reale volontà contrattuale; viceversa, è "potestativa" quando la scelta è legata a valutazioni di interesse e convenienza, influenzata da fattori esterni, pur se rimessa all'apprezzamento dell'interessato. La "russian roulette clause" non configura una condizione meramente potestativa poiché la sua attivazione è collegata a un "trigger event" (situazione di stallo) e la scelta della parte proponente è vincolata da considerazioni oggettive e dal rischio della decisione finale della controparte (vendere o acquistare allo stesso prezzo). La clausola "russian roulette" non altera la causa societatis né deresponsabilizza i soci, ma piuttosto mira a risolvere stalli gestionali irrisolvibili, mantenendo i soci pienamente coinvolti nella gestione dell'impresa. Il principio dell'equa valorizzazione della partecipazione, applicabile in casi di exit forzato statutario (recesso, riscatto, esclusione), non si estende alle clausole contenute nei patti parasociali.

- 1) Principali questioni giuridiche affrontate. La sentenza si concentra sulla validità e l'efficacia della cosiddetta "russian roulette clause", un tipo di clausola antistallo inserita in patti parasociali, e sulla sua compatibilità con i principi fondamentali del diritto civile e societario italiano. Le principali questioni giuridiche affrontate, tralasciando quelle di natura prettamente processuale, sono:

© 2026 Maurizio Doria. Tutti i diritti riservati. Il presente documento, i testi, gli schemi logici e i contenuti originali sono proprietà intellettuale di Maurizio Doria. È vietata la riproduzione, la diffusione e la pubblicazione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'autore. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge (Legge 633/1941). **Disclaimer:** Questo articolo ha finalità esclusivamente informative, di studio e di ricerca scientifica. Non costituisce parere legale, parere pro-veritate o consulenza professionale specifica. L'autore non si assume alcuna responsabilità per decisioni intraprese o azioni compiute sulla base dei contenuti qui esposti, per le quali è sempre necessario l'analisi del caso concreto da parte di un professionista abilitato.

1.a) Validità della Clausola "Russian Roulette" e Meritevolezza di Tutela. La Corte ha esaminato se la "russian roulette clause", un meccanismo diffuso nella prassi degli affari internazionali per risolvere situazioni di blocco decisionale ("deadlock" o "stalemate") nelle società, sia da considerarsi valida e meritevole di tutela nel nostro ordinamento. La sentenza afferma che tale clausola è idonea a realizzare interessi meritevoli di tutela, in quanto serve a evitare uno stallo pregiudizievole per il progetto imprenditoriale, salvaguardando la società e prevenendo i costi e i tempi di una complessa liquidazione.

1.b) Un aspetto centrale della validità riguarda la compatibilità con l'art. 1355 c.c., che commina la nullità delle condizioni meramente potestative. La Corte ha ribadito che la "russian roulette clause" non rientra in questa categoria. Questo perché l'attivazione della clausola non dipende dal mero arbitrio di una parte, ma è vincolata da un "trigger event" (una situazione di stallo) e, soprattutto, dalla consapevolezza che la parte destinataria dell'offerta ha la facoltà di rovesciare l'operazione, acquistando a sua volta le partecipazioni al prezzo offerto. Questa libertà di scelta impedisce che la determinazione del prezzo sia arbitraria. Il meccanismo è stato assimilato a due opzioni (put/call) esercitabili dall'oblatore.

1.c) È stata anche respinta l'argomentazione che vedeva nella clausola una violazione del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.). La Corte ha chiarito che la "russian roulette" non altera la causa societatis escludendo i soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite, ma piuttosto costituisce uno strumento per superare i contrasti gestionali e garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

1.d) Applicazione del Principio di Equa Valorizzazione e Limiti della Buona Fede. Una delle questioni più dibattute era se il principio dell'equa valorizzazione della partecipazione, tipico delle ipotesi di "exit forzato" previste dalla legge (es. recesso, riscatto, esclusione statutaria – artt. 2437-ter e 2473 c.c.), dovesse essere applicato anche alle clausole come la "russian roulette", contenute nei patti parasociali. La Cassazione, richiamando anche le massime notarili milanesi, ha chiarito che il principio dell'equa valorizzazione non si estende alle clausole di natura contrattuale inserite nei patti parasociali, poiché la facoltà di scelta concessa all'oblatore è considerata sufficiente a garantire un equilibrio negoziale, distinguendo tali patti dalle vicende statutarie di scioglimento unilaterale del rapporto sociale.

1.e) Infine, la sentenza ha affrontato il tema dell'abuso del diritto e della buona fede (art. 2 Cost., art. 1375 c.c.) nell'esercizio di tali clausole. Si è sostenuto che la clausola era stata abusivamente esercitata da Fintecna, sfruttando la propria posizione di creditrice di SCE o una situazione di dipendenza economica. La Corte ha stabilito che, pur riconoscendo la necessità

che l'esercizio della clausola sia conforme a buona fede, spetta alla parte che lamenta l'abuso fornire la prova concreta, non essendo sufficiente la mera posizione di forza economica di una delle parti o la sopraggiunta difficoltà finanziaria della controparte per configurare di per sé un abuso. L'attenzione è posta sulla "disclosure" e sulla trasparenza informativa al momento dell'attivazione della clausola, per consentire all'oblato una scelta consapevole. Le difficoltà finanziarie insorte dopo la stipula della clausola non possono inficiare la sua validità genetica.

2) Massime motivate sulla soluzione adottata dalla Corte di Cassazione:

La soluzione adottata dalla Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso delle parti ricorrenti e confermato la validità della "russian roulette clause" contenuta nel patto parasociale, è a mio avviso condivisibile e ben motivata, per le ragioni che seguono:

2.a) Valorizzazione dell'Autonomia Contrattuale e Funzionalità Economica:

La decisione della Cassazione si allinea a una visione moderna del diritto commerciale che promuove l'autonomia negoziale e la capacità degli operatori economici di autoregolamentarsi. Le clausole antistallo, come la "russian roulette", sono strumenti efficaci per prevenire e risolvere le "crisi di governance" nelle società, soprattutto in quelle a compagine ristretta o paritetica dove le frizioni tra i soci possono facilmente portare a una paralisi dell'attività. Riconoscerne la validità significa fornire alle imprese strumenti snelli e prevedibili per superare situazioni che, altrimenti, condurrebbero a costose e lunghe procedure di scioglimento e liquidazione, con effetti negativi sull'impresa stessa, sui lavoratori e sull'economia generale. Tale approccio denota una saggia apertura del nostro ordinamento a modelli contrattuali consolidati nella prassi internazionale.

2.b) Corretta Interpretazione della "Condizione Potestativa":

La distinzione tra condizione "meramente potestativa" e "potestativa" è un caposaldo del diritto dei contratti. La Corte ha correttamente applicato questa distinzione, riconoscendo che la "russian roulette clause" non si basa sul mero arbitrio. L'elemento distintivo risiede nella cosiddetta "self-enforcing mechanism": chi propone il prezzo sa che l'altra parte può costringerlo a vendere o acquistare a quel medesimo prezzo. Questo meccanismo impone al proponente una valutazione seria e realistica, eliminando l'arbitrio e garantendo la serietà della volontà contrattuale. Questa logica intrinseca rende la clausola non solo valida ma anche equa nella sua impostazione di base.

2.c) Principio di Equa Valorizzazione vs. Autonomia Negoziabile:

L'esclusione del principio di "equa valorizzazione" per i patti parasociali, a differenza delle disposizioni statutarie che impongono un "exit forzato", è una distinzione fondamentale e giustificata. I patti parasociali

sono accordi privati tra soci, espressione della loro libera volontà contrattuale. Imporre un criterio di valutazione predefinito in ogni accordo tra soci limiterebbe eccessivamente la loro autonomia e la flessibilità necessaria per modellare le condizioni di uscita o di riorganizzazione della società in base alle specifiche esigenze. La natura di libera contrattazione dei patti parasociali giustifica un regime meno stringente rispetto alle norme statutarie, che incidono sulla struttura dell'ente e sui diritti di tutti i soci (anche quelli che non hanno partecipato direttamente alla pattuizione).

2.d) Tutela contro l'Abuso e Onere della Prova: La Corte, pur convalidando la clausola, non ha ignorato la necessità di tutelare contro eventuali abusi nell'esercizio della stessa. Affermare che l'esercizio della clausola è soggetto ai principi di buona fede e correttezza è essenziale. Tuttavia, è altrettanto corretto porre l'onere della prova dell'abuso sulla parte che lo lamenta. L'abuso del diritto non può essere presunto dalla mera sproporzione economica tra le parti o da difficoltà finanziarie sopraggiunte; richiede una dimostrazione concreta di una condotta dolosa o gravemente colposa volta a ledere l'altro contraente. L'accento posto sulla "disclosure" (trasparenza informativa) da parte di chi attiva la clausola è un ulteriore elemento di garanzia, assicurando che la scelta dell'oblato sia informata.

In conclusione, la sentenza della Cassazione offre una lettura equilibrata e funzionale delle clausole antistallo, riconoscendone la validità come strumenti di efficiente gestione societaria, nel rispetto dell'autonomia contrattuale e con adeguati meccanismi di tutela contro eventuali abusi, il cui onere della prova ricade, in linea con i principi generali, sulla parte che li lamenta.